



**BANCA POPOLARE VESUVIANA**  
SOCIETA' COOPERATIVA

# **STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29.10.2007 – Parte III  
Art 23,24,25,26 - Direttiva comunitaria MiFID 2004/39/CE  
Markets in Financial Instruments Directive

C.D.A. del 10/12/2007

## POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

### *SINTESI NORMATIVA*

La MiFID, nel disciplinare i requisiti generali di organizzazione che le imprese di investimento devono adottare, prevede una ampia sezione dedicata alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse. L'ordinamento giuridico italiano ha recepito le disposizioni comunitarie all'interno del Testo Unico della Finanza, art. 21, comma 1-*bis*; la materia è inoltre disciplinata dal Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del T.U.F. alla Parte III, denominata "Conflitti di Interesse".

In particolare, tale normativa (art. 23) richiede che gli intermediari adottino "ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti" al fine di "evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti".

Per ottenere tale risultato, gli intermediari devono adottare "idonee misure organizzative" per gestire le fattispecie di conflitti di interesse connesse con la propria attività. Le imprese di investimento, infatti, sono tenute ad elaborare in forma scritta una apposita politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle proprie dimensioni, alla organizzazione dell'impresa, nonché alla natura ed alla complessità dell'attività svolta. Tale politica deve quantomeno indicare "le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti", nonché le procedure e le misure poste in essere dall'impresa, atte a gestire tali conflitti e garantire che i soggetti rilevanti impegnati nello svolgimento delle attività passibili di generare conflitti di interesse operino con un grado di indipendenza appropriato.

La MiFID, inoltre, richiede alle imprese d'investimento di istituire ed aggiornare con regolarità un registro nel quale riportare i tipi di servizi ed attività di investimento o accessori svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In particolare, la Direttiva comunitaria di secondo livello n. 2006/73/CE prevede, all'art. 21, la necessità di adozione di processi volti ad evitare il conflitto di interesse ed i criteri minimi per la loro individuazione.

L'art. 24 del citato Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob detta i criteri minimi che gli intermediari devono tenere in considerazione al fine di individuare le fattispecie rilevanti ai fini dell'insorgere di un conflitto di interesse. Si può ravvisare quindi un conflitto di interesse, se a seguito della prestazione di servizi, l'intermediario stesso, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto si viene a trovare in una delle seguenti situazioni:

- a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolga la medesima attività del cliente;
- e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Il “soggetto rilevante” è definito dalla normativa comunitaria, ripresa a livello di recepimento nazionale nel citato Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, come “il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i) componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
- ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario”.

### **SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO PRESTATI DA BANCA POPOLARE VESUVIANA**

La Banca è intermediario autorizzato alla prestazione dei seguenti servizi ed attività di investimento di cui all’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 58/1998 :

- Ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione;
- Collocamento senza assunzione a fermo e assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.

Banca Popolare Vesuviana ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse , attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse non tratta le situazioni caso per caso, ma definisce piuttosto le misure che possono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni. Di seguito vengono elencate le principali misure e procedure adottate per garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento operino con un grado di indipendenza appropriato:

#### **a) Principi deontologici .**

Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento tra i quali : integrità, equità, imparzialità,rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo la Banca si è dotata di **Codice interno di comportamento**; a titolo esemplificativo rientrano tra le norme di autodisciplina:

- la disciplina in materia di omaggi e regali, che impedisce l’accettazione da parte del personale di regali e/o omaggi il cui valore sia eccessivo anche in considerazione della linea di business in cui opera;
- le limitazioni quantitative e qualitative sulle operazioni personali di investimento dei dipendenti.

Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi e formativi per tutti i dipendenti nonché

previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni contenute nel Codice.

**b) Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.**

I presidi allo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti consistono in misure:

- di generale applicazione, quali le regole contenute nel codice di comportamento interno e nelle policy in materia di sicurezza informatica;
- specifiche per servizi o aree di attività, finalizzate a segregare le informazioni all'interno di determinate aree di attività o a evitare e controllare gli scambi informativi tra diverse aree di attività in potenziale conflitto ; tali barriere informative sono costituite da misure organizzative, logistiche, informatiche, procedurali e di controllo.

**c) Misure volte ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.**

La retribuzione dei soggetti appartenenti a ciascuna delle unità specificate non è collegata ai risultati conseguiti; l'assenza di sistemi di incentivi a livello retributivo direttamente correlati con volume e forma tecnica della raccolta realizzata presso la clientela riduce fortemente il rischio che gli stessi possano operare nell'interesse proprio a scapito del cliente.

Non sussistono conflitti di interesse imputabili all'attività di ricerca in materia di investimenti come definita dall'art. 24 della Direttiva n. 2006/73/CE non essendo questa svolta dalla Banca.

I "soggetti rilevanti" per Banca Popolare Vesuviana sono amministratori, sindaci, e dipendenti della Banca. Si ritiene di non includere tra gli stessi i soci in quanto, alla luce della forma giuridica secondo cui la Banca è costituita, della natura di banca popolare ed al connesso limite al possesso azionario (0,50% del capitale sociale per ogni socio), non si ravvisa nella qualifica di socio una posizione in grado trarre un beneficio diretto da alcuna delle possibili situazioni di conflitto di interessi.

Con riferimento alle figure di amministratori, sindaci e Direttore Generale, le norme che disciplinano gli "Interessi degli amministratori" (art. 2391 Cod. Civ.), le "Operazioni con parti correlate" (art. 2391-bis Cod. Civ.) ed, in particolar modo, le "Obbligazioni degli esponenti bancari"(art. 136 T.U.B.), già di per sé costituiscono un presidio allo svolgimento di operazioni potenzialmente in regime di conflitto di interesse. Tali norme, infatti, sono specificatamente volte a far sì che la particolare posizione ricoperta da tali soggetti all'interno dell'azienda non influisca sulle condizioni praticate ad uno di essi o ad altri clienti o sulle modalità di erogazione dei servizi. Le operazioni che coinvolgono tali soggetti, infatti, qualora poste in essere a condizioni differenti da quelle standard o sulla base di criteri differenti da quelli di norma seguiti devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a cui spetta valutare ed escludere, tra l'altro, che ne derivi un danno per la restante clientela e gli altri portatori di interessi.

**Conflitti di interesse oggetti di specifica disclosure**

Qualora, previa valutazione della Banca, le misure di gestione risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi sia evitato, il cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata.

**Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse.**

La Banca controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Sull'efficacia di tali procedure vigilano, per distinti ambiti di controllo, le funzioni di Compliance e Audit interno, funzioni entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.

In ogni caso la presente policy e i meccanismi organizzativi e procedurali di gestione del conflitto che in essa sono citati vengono rivisti almeno con cadenza annuale.

Le relative modifiche verranno comunicate ai clienti.

Le Funzioni di MiFID Compliance e Audit interno, dovranno monitorare nel continuo l'attività della Banca, e all'insorgere di nuove fattispecie di conflitti di interesse, darne comunicazione al più presto al Consiglio di Amministrazione.

Trasmetteranno in ogni caso almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione la mappatura dei conflitti di interesse.

Le Funzioni di MiFID Compliance e Audit interno saranno responsabili dell'aggiornamento del registro dei conflitti di interesse, il quale dovrà riportare la casistica dei conflitti di interesse anche su base storica.